



DOCUMENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

Premessa

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2019.

Il presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.

COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Grazia BENASSI

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del	l
-------------	---

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

procenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di DISO (Le) . che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
li
L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Maria Grazia BENASSI

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa **Maria Grazia Benassi**, nata a Bitonto (Ba), il 17.08.1975, ed ivi residente alla Via Francesco Spinelli, 26, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con atto consiliare n. 13 del 01.07.2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 09.09.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 02.09.2020, con delibera n. 56, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

• nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

• nell'art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco:
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013)
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011 (pareggio di bilancio);

necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti Reg.ne Prev. n. 1477 del 09/07/2018 nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- la proposta di delibera del Consiglio di commisurazione delle tariffe TARI sulla base dei commi da 641 a 668 dell'art.1 Legge 147/2013;
- il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- dettaglio dei trasferimenti erariali;
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di DISO registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 2.945 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 *ha* aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente *ha* trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente **si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 01.07.2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data 21.05.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:



L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Il disavanzo d'amministrazione di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del Tuel, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come segue:

a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;

Con delibera consiliare n. 12 del 21/07/2015 sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in data 17/07/2015 per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 24.145,84

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	64.454,07	43.603,61	181.894,49
anticipazioni non estinte al 31/12	157.236,49	144.756,75	0,00

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019.

L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispettail pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

			RIEPILOGO GENERALE ENTRAT	TETER HIGH			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	21.205,42	7.097,07	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo - utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	67.156,98	67.156,98		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	347.953,91	previsione di competenza previsione di cassa	1.915.106,80 2.282.722,94	1.854.596,27 2.202.550,18	1.907.517,87	1.891.997,87
20000	Trasferimenti correnti	208.180,14	previsione di competenza previsione di cassa	500.222,41 760.032,85	722.904,67 931.084,81	147.719,50	138.359,50
30000	Entrate extratributarie	79.776,50	previsione di competenza previsione di cassa	289.476,84 339.209,02	264.052,73 343.829,23	259.069,15	255.612,72
40000	Entrate in conto capitale	205.018,84	previsione di competenza previsione di cassa	4.592.582,38 4.895.350,75	4.511.789,23 4.716.808,07	5.100.000,00	3.465.000,00
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Accensione prestiti	34.120,89	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 34.692,11	0,00 34.120,89	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.979.460,03 3.979.460,03	3.854.312,29 3.854.312,29	3.587.799,88	3.256.772,14
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.542,50	previsione di competenza previsione di cassa	683.000,00 686.245,00	733.000,00 739.542,50	678.000,00	663.000,00
TOTALE TITOLI		881.592,78	previsione di competenza previsione di cassa	11.959.848,46 12.977.712,70	11.940.655,19 12.822.247,97	11.680.106,40	9.670.742,23
TOTALE GENERAL	E DELLE ENTRATE	881.592,78	previsione di competenza previsione di cassa	11.997.053,88 13.044.869,68	11.963.752,26 12.889.404,95	11.680.106,40	9.670.742,23

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE					
тітого	DENOMINAZIONE	DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			24.145,84	24.145,84	24.145,84	24.145,84
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON	CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΙΤΟΙΟ 1	SPESE CORRENTI	550.726,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.471.190,78 (0,00) 3.003.943,31	2.680.941,02 0,00 0,00 3.226.057,41	2.111.945,43 0,00 (0,00)	2.076.004,94 0,00 (0,00)
τιτοιο 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	539.776,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.608.582,38 (0,00) 4.886.120,77	4.527.789,23 0,00 0,00 4.828.757,53	5.100.000,00 0,00 (0,00)	3.465.000,00 0,00 (0,00)
τιτοιο 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.674,85 (0,00) 230.674,85	143.563,88 0,00 0,00 143.563,88	178.214,25 0,00 (0,00)	185.819,31 0,00 (0,00)
тітого 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui giò impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.979.460,03 (0,00) 4.124.216,78	3.854.312,29 0,00 0,00 3.854.312,29	3.587.799,88 0,00 (0,00)	3.256.772,14 0,00 (0,00)
τιτοιο 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36.556,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	683.000,00 (0,00) 732.756,99	733.000,00 0,00 0,00 769.556,86	678.000,00 0,00 (0,00)	663.000,00 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	1.127.059,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.972.908,04 0,00 12.977.712,70	11.939.606,42 0,00 0,00 12.822.247,97	11.655.960,56 <i>0,00</i> 0,00	9.646.596,39 <i>0,00</i> 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.127.059,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.997.053,88 0,00 12.977.712,70	11.963.752,26 0,00 0,00 12.822.247,97	11.680.106,40 <i>0,00</i> 0,00	9.670.742,23 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al

d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI				
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020			
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	67.156,98			
	Entrate correnti di natura tributaria,				
1	contributiva e perequativa	2.202.550,18			
2	Trasferimenti correnti	931.084,81			
3	Entrate extratributarie	343.829,23			
4	Entrate in conto capitale	4.716.808,07			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
6	Accensione prestiti	34.120,89			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.854.312,29			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	739.542,50			
	TOTALE TITOLI	12.822.247,97			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.889.404,95			

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				
		PREVISIONI DI CASSA			
		ANNO 2020			
1	Spese correnti	3.226.057,41			
2	Spese in conto capitale	4.828.757,53			
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00			
4	Rmborso di prestiti	143.563,88			
	Chiusura anticipazioni di istiutto				
5	tesoriere/cassiere	3.854.312,29			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	769.556,86			
	TOTALE TITOLI	12.822.247,97			
	SALDO DI CASSA	67.156,98			

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 181.894,49 al 31 dicembre 2019.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	67.156,98		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e						
1	pereguativa	347.953,91	1.854.596,27	2.202.550,18	2.202.550,18		
2	Trasferimenti correnti	208.180,14	722.904,67	931.084,81	931.084,81		
3	Entrate extratributarie	79.776,50	264.052,73	343.829,23	343.829,23		
4	Entrate in conto capitale	205.018,84	4.511.789,23	4.716.808,07	4.716.808,07		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00		
6	Accensione prestiti	34.120,89	0,00	34.120,89	34.120,89		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	3.854.312,29	3.854.312,29	3.854.312,29		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.542,50	733.000,00	739.542,50	739.542,50		
	TOTALE TITOLI	881.592,78	11.940.655,19	12.822.247,97	12.822.247,97		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	881.592,78	11.940.655,19	12.822.247,97	12.889.404,95		

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA	
1	Spese Correnti	550.726,27	2.680.941,02	3.231.667,29	3.226.057,41	
2	Spese In Conto Capitale	539.776,09	4.527.789,23	5.067.565,32	4.828.757,53	
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		0,00	0,00	0,00	
4	Rimborso Di Prestiti		143.563,88	143.563,88	143.563,88	
	Chiusura Anticipazioni Da Istituto					
5	Tesoriere/Cassiere	0,00	3.854.312,29	3.854.312,29	3.854.312,29	
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	36.556,86	733.000,00	769.556,86	769.556,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.127.059,22 11.939.606,42 13.066.665,64 12.822.247					
	SALDO DI CASSA				67.156,98	

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		7.097,07	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		24.145,84	24.145,84	24.145,84
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.841.553,67 <i>0,00</i>	2.314.306,52 <i>0,00</i>	2.285.970,09 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		2.680.941,02	2.111.946,43	2.076.004,94
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 19.045,93	0,00 21.289,44	0,00 21.387,66
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e	(-)		143.563,88 <i>0,00</i>	178.214,25 0,00	185.819,31 <i>0,00</i>
rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F	÷)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCII COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	PI CONTA	ABILI, CH	IE HANNO EFFETTO S	SULL'EQUILIBRIO EX	ARTICOLO 162,
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+N	и		0,00	0,00	0,00

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr . paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in

ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilitàè consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente **ha effettuato** operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	€ 17.988,66	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 0,00
Donazioni	€ 0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	€ 0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 75.500,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	€ 0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 5.000,00	Spese per eventi calamitosi	€ 0,00
Entrate per eventi calamitosi	€ 0,00	Gli investimenti diretti	€ 0,00
Entrate per emergenza COVID-19	€ 47.063,59	Spese per emergenza COVID-19	€ 47.063,59
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	€ 5.000,00	Contributi agli investimenti	€ 0,00
Condoni	€ 0,00		
Alienazione di immobilizzazioni	€ 0,00		
Accensioni di prestiti	€ 0,00		
Contributi agli investimenti	€ 0,00		
TOTALE ENTRATE	€ 150.552,25	TOTALE SPESE	€ 47.063,59

Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti. Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi:
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

- I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

<u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso il previsto parere, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazionee pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

<u>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007</u>

Su tale piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL, in data 11.03.2019.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n.112/2008)

Sul piano l'organo di revisione non ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", *allegato 10 al d.lgs.* 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2020, con applicazione nella misura dello 0,80 per cento, mantenendo la soglia di esenzione per redditi inferiori a € 8.000,00;

Il gettito è previsto in euro 222.308,00, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 come da indicazioni ARCONET. (L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, può avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

<u>IMU</u>

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; in data 12 giugno 2020, con Deliberazione Consiliare n. 2, l'Ente ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI):

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2020, è pari ad € 623.350,00 e tiene conto della perdita di gettito e delle agevolazioni legate all'emergenza pandemica da COVID-19;

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 70.000,00.

TARI

Il gettito stimato per la TARI, per l'anno 2020, è pari ad € 585.650,3,00 e tiene conto della perdita di gettito e delle agevolazioni legate all'emergenza pandemica da COVID-19, in particolare recepisce l'abbattimento del 30% applicato a tutte le utenze non domestiche;

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento, come da Piano Economico Finanziario anno 2019 (che di seguito si riporta), approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 04.03.2019, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune *terrà* conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo sarà considerata la somma a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa sarà fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Piano Economico Finanziario anno 2019:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 96.456,54
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 179.610,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€ 102.659,65
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€ 15.984,27
	Riduzione parte variabile	€ 0,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	€ 394.710,45
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€ 11.533,46
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 26.988,07
CGG	Costi generali di gestione	€ 166.328,27
CCD	Costi comuni diversi	€ 6.809,38
AC	Altri costi operativi di gestione	€ 0,00
	Riduzione parte fissa	€ 0,00
	TOTALE COSTI FISSI	€ 211.659,28
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito, insoluto ruolo)	€ 0,00
	TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 606.369,73

Il gettito derivante dall'attività di controllo tassa sui rifuiti di anni precedenti è previsto in euro 5.500,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 12.000,00 e tiene conto della perdita di gettito e delle agevolazioni legate all'emergenza pandemica da COVID-19, in particolare recepisce l'esenzione sino al 31 ottobre 2020 per tutte le attività commerciali;

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le previsioni di entrata relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Pre Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI/IMU	€ 52.000,00	€ 86.331,00	€ 67.300,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00
TARSU	€ 5.500,00	€ 11.500,00	€ 11.837,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u>

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno e le previsioni sono state quantificate sulla base delle spettanze 2020 e, per il contributo sviluppo investimenti, sulla base dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2020, si è tenuto conto, cioè, dei Contributi dello stato ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni, e della legge 7 agosto 1989, n. 289 a favore di impianti sportivi per € 7.676,50;è stato previsto, infine, il fondo di solidarietà alimentare ed il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 106 D.L. 34/2020;

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizi a domanda individuale							
	Entrate/proventi prev. 2020			% di copertura 2019			
Mense scolastiche	€ 2.636,00	€ 13.160,00	20,03%	25,61%			
Altri servizi							
Totale	€ 2.636,00	€ 13.160,00	20,03%	25,61%			

L'organo esecutivo con deliberazione n. 34 del 15.06.2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 20,03%.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in euro 5.000,00. Con atto G.C. n. 33 del 15.06.2020 sono stati destinati negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010, come segue:

Proventi	Importo previsto	Q	uota vincolata	Quota destinata
	ротто ртоттосо	%		5.00.0 6.00.
Art. 208 CdS	€ 5.000,00	50%	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Art. 142 CdS	€ 0,00	100%	€ 0,00	€ 0,00

La Giunta ha destinato:

- a) ai sensi e per le finalità del comma 5 bis dell'art. 208 del codice della strada una somma pari ad euro 0,00 dei proventi vincolati al finanziamento di assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla flessibilità nel lavoro.
- b) ai sensi e per le finalità del comma 12 dell'art.142 del codice della strada una somma pari ad euro 0,00 dei proventi vincolati al finanziamento di spese di personale connesse alle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

La quota vincolata è destinata al Titolo I spesa per euro 2.500,00, per le seguenti finalità:

- Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

L'entrata presenta il seguente andamento:

Tipologia	Accertamento 2017	Accertamento 2018	Accertamento 2019	Previsione 2020
Art. 208	€ 13.000,00	€ 14.316,00	€ 13.400,00	€ 5.000,00
Art. 142	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	5.000,00	10.000,00	12.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	5.000,00	10.000,00	12.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	233,22	491,00	589,22
Percentuale fondo (%)	4,66%	4,91%	4,91%


La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'organo di revisione prende atto che l'ente nella determinazione del FDCE *ha* tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:



La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione:
- interventi di demolizione di costruzioni abusive:
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Proventi dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Canoni di locazione	47.755,00	55.920,00	55.920,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	61.755,00	69.920,00	69.920,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.153,65	1.421,90	1.421,99
Percentuale fondo (%)	1,87%	2,03%	2,03%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI							
PREVISIONI DI COMPETENZA								
Titoli e Macroaggregati di Spesa Previsioni Previsione Previsione Def. 2019 2020 2021					Previsione 2022			
101	redditi da lavoro dipendente	€ 481.092,81	€ 495.226,86	€ 485.291,00	€ 476.041,00			
102	imposte e tasse a carico ente	€ 39.700,14	€ 40.777,07	€ 41.019,64	€ 40.479,64			
103	acquisto beni e servizi	€ 1.289.204,43	€ 1.496.290,62	€ 1.285.360,80	€ 1.264.726,19			
104	trasferimenti correnti	€ 450.017,52	€ 473.564,76	€ 145.506,16	€ 145.506,16			
105	trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
106	fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
107	interessi passivi	€ 93.981,08	€ 80.921,23	€ 70.352,36	€ 63.029,16			
108	altre spese per redditi di capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
110	altre spese correnti	€ 117.194,80	€ 94.160,48	€ 84.416,47	€ 86.222,79			
	TOTALE	€ 2.471.190,78	€ 2.680.941,02	€ 2.111.946,43	€ 2.076.004,94			

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 516.681,61;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dal DM 17 marzo 2020, in virtù del quale il tetto massimo di spesa risulta di euro 531.832,20;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

L'organo di revisione ha provveduto con verbale in data 05.062020, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 e la previsione 2020-2022 è conforme alla programmazione di cui all'atto G.C. n. 28 del

05.06.2020 e rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente:

Verifica della coerenza delle spese di personale dell'anno 2018 e dell'anno 2019 con il limite di spesa e calcolo incidenza percentuale spese di personale su spese correnti;

Descrizione	Spesa media Rendiconti 2011- 2013	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Spese intervento 01	€ 598.757.83	€ 441.173,27	€ 455.865,32
Spese intervento 03	€ 11.112,46	€ 0,00	€ 0,00
Irap intervento 07	€ 41.081,77	€ 29.099,68	€ 30.312,98
Altre spese	€ 15.874,68	€ 2.422,51	€ 2.806,07
Altro (società partecipate)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese di personale (A)	€ 666.826,73	€ 472.695,46	€ 488.984,37
(-) Componenti escluse	€ 150.145,12	€ 27.769,72	€ 44.913,94
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C)	€ 516.681,61	€ 444.925,74	€ 444.070,43
Totale spesa corrente (B)	€ 2.149.604,62	€ 2.296.615,43	€ 2.264.067,11
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)	31,02 %	20,58 %	21,60 %
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (C/B)	24,04 %	19,37 %	19,61 %

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 19.448,18; I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio:
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

ND	Tipologia di appag	Spes	sa storica	%	Limite	Dianarmia	
ND	Tipologia di spesa	Anno	Importo	riduz.	2019/2021	Risparmio	
1	Studi e incarichi di consulenza	2009	€ 62.220,39	80%	€ 12.444,08	€ 49.776,31	
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	€ 19.102,48	80%	€ 3.820,50	€ 15.281,98	
3	Sponsorizzazioni	2009	€ 4.000,00	100%	€ 0,00	€ 4.000,00	
4	Missioni	2009	€ 1.527,20	50%	€ 763,60	€ 763,60	
5	Formazione	2009	€ 0,00	50%	€ 0,00	€ 0,00	
			€ 86.850,07		€ 17.028,18	€ 69.821,89	

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldotra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassic/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)

Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilitàfacendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio	Esercizio finanziario 2020								
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)				
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	1.854.596,27	18.588,48	17.659,06	-929.42	0.95%				
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.004.000,27	10.500,40	17.000,00	323,42	0,5576				
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	699.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00%				
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	259.052,73	1.459,87	1.386,87	-73,00	0,54%				
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.441.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00%				
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TOTALE GENERALE	7.254.789,90	20.048,35	19.045,93	-1.002,42	0,26%				
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.813.000,67	20.048,35	19.045,93	-1.002,42	0,68%				
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.441.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Esercizio finanziario 2021								
TITOLI	BILANCIO	ACC.TO	ACC.TO	DIFF.	%			
IIIOLI	2021 (a)	OBBLIGATORIO	EFFETTIVO	d=(c-b)	(e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	1.907.517,87	19.376,45	19.376,45	0.00	1,02%			
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.907.317,67	19.570,45	19.376,43	0,00	1,0276			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	147.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	259.069,15	1.912,99	1.912,99	0,00	0,74%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	6.714.306,52	21.289,44	21.289,44	0,00	0,32%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.314.306,52	21.289,44	21.289,44	0,00	0,92%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Esercizio finanziario 2022								
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.891.997,87	19.376,45	19.376,45	0,00	1,02%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	138.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	255.612,72	2.011,21	2.011,21	0,00	0,79%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	6.250.970,09	21.387,66	21.387,66	0,00	0,34%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.285.970,09	21.387,66	21.387,66	0,00	0,94%			

BILANCIO 2020

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
Tassa rifiuti	3,02	585.650,13	95	16.813,53
Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU/TASI	0,00	70.000,00	95	0,00
Proventi recupero evasione tributaria Tassa Rifiuti	16,18	5.500,00	95	845,53
Proventi sanzioni codice della strada	4,91	5.000,00	95	233,22
Fitti attivi	0,00	14.000,00	95	0,00
Concessioni beni patrimoniali	2,54	47.755,00	95	1.153,65
Oneri permesso di costruire	0,00	124.500,00	95	0,00
			TOTALE	19.045,93

BILANCIO 2021

	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
--	-------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------

Tassa rifiuti	3,02	606.369,73	100	18.324,60
Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU/TASI	0,00	70.000,00	100	0,00
Proventi recupero evasione tributaria Tassa Rifiuti	16,18	6.500,00	100	1.051,85
Proventi sanzioni codice della strada	4,91	10.000,00	100	491,00
Fitti attivi	0,00	14.000,00	100	0,00
Concessioni beni patrimoniali	2,54	55.920,00	100	1.421,99
Oneri permesso di costruire	0,00	100.000,00	100	0,00
			TOTALE	21.289,44

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
Tassa rifiuti	3,02	606.369,73	100	18.324,60
Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU/TASI	0,00	50.000,00	100	0,00
Proventi recupero evasione tributaria Tassa Rifiuti	16,18	6.500,00	100	1.051,85
Proventi sanzioni codice della strada	4,91	12.000,00	100	589,22
Fitti attivi	0,00	14.000,00	100	0,00
Concessioni beni patrimoniali	2,54	55.920,00	100	1.421,99
Oneri permesso di costruire	0,00	95.000,00	100	0,00
			TOTALE	21.387,66

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 15.849,23 pari allo 0,60 % delle spese correnti;

anno 2021 - euro 12.661,71 pari allo 0,60 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 12.369,81 pari allo 0,60% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad € 35.610,60 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso, indennizzi e risarcimento danni	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.825,32	1.825,32	1.825,32
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.325,32	6.325,32	6.325,32

a) accantonamenti per contenzioso, indennizzi e risarcimento danni

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
 In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente:
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:

- **ha** nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		•	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		16.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.511.789,23	5.100.000,00	3.465.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.527.789,23 <i>0,00</i>	5.100.000,00 <i>0,00</i>	3.465.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+I	₌l		0,00	0,00	0,00

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

4.511.789,23 per l'anno 2020

5.100.000,00 per l'anno 2021

3.495.000,00per l'anno 2022

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nelle verifiche degli equilibri.

Tali spese sono finanziate con:

- Alienazioni;
- Contributi/Trasferimenti da altre A.P.;
- Proventi permessi di costruire e assimilati;
- FPV di entrata parte capitale;
- Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento Investimenti.

Non è previsto il ricorso al debito per gli investimenti nel triennio 2020-2022.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nelle spesa, derivanti da:

- Opere a scomputo di permesso di costruire;
- Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche;
- Permute:
- Project financing;
- Trasferimento di immobili ex art. 128, c. 4 e 53, c. 6 D.Lgs. 163/2006.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico)e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)
- * n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c°2),

In caso negativo indicare le ragioni.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c ° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI \	/INCOLI DI INDEBITAN	MENTO DEGLI ENTI LO	OCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI I (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista			N. 267/2000
	2020	2021	2022
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 1.913.474,07	€ 1.915.106,80	€ 1.854.596,27
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 493.059,29	€ 500.222,41	€ 699.351,67
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 216.958,52	<i>€ 289.476,84</i>	€ 259.052,73
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 2.623.491,88	€ 2.704.806,05	€ 2.813.000,67
SPESA ANNUALE PER RAT	TE MUTUI/OBBLIGAZ	ZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 262.349,19	€ 270.480,61	€ 281.300,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 80.921,23	€ 70.352,36	€ 63.029,16
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0.00	€ 0.00	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 181.427,96	€ 200.128,25	€ 218.270,91
TOTALE DEBITO	CONTRATTO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 1.959.115,35	€ 1.815.551,47	€ 1.637.337,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 1.959.115,35	€ 1.815.551,47	€ 1.637.337,22
DEBITO PO	TENZIALE		
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00	€ 0.00	€ 0,00

¹⁾ per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei

prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel ammontano ad euro 0,00.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è nei limiti di cui al citato art. 204 del Tuel.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	2.418.345,93	2.189.790,18	1.959.115,35	1.815.551,47	1.637.337,22
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	228.555,75	230.674,83	143.563,88	178.214,25	185.819,31
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.189.790,18	1.959.115,35	1.815.551,47	1.637.337,22	1.451.517,91
Nr. Abitanti al 31/12	2.945	2.912	2.912	2.912	2.912
Debito medio per abitante	743,56	672,77	623,47	562,27	498,46

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	104.096,29	93.981,06	80.921,23	70.352,36	63.029,16
Quota capitale	228.555,75	230.674,83	143.563,88	178.214,25	185.819,31
Totale fine anno	332.652,04	324.655,89	224.485,11	248.566,61	248.848,47

La previsione di spesa per gli anni 202, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Con atto n. 27 del 25 maggio 2020, la G.C. ha deliberato:

- di rinegoziare, attraverso l'apposito applicativo informatico di gestione messo a disposizione dalla Cassa DD.PP. Spa, il residuo debito al 1° gennaio 2020 dei n. 12 mutui dei n. 20 ancora in ammortamento , individuandoli nell'elenco reso noto dalla Cassa DD.PP. Spa nella sezione dedicata del portale internet;
- di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni considerato nel relativo piano di ammortamento, dando atto che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche:

Tale rinegoziazione è stata possibile ai sensi dell'art. 113, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone quanto segue: "In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione" e per il tramite delle indicazioni di cui alla Circ. Cassa DD.PP. Spa 23 aprile 2020, n. 1300 ad oggetto: "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni";

Rilevato inoltre che i prestiti rinegoziati avevano le seguenti caratteristiche:

- a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1º gennaio 2020 per n. 12 mutui;
- b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari;
- c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati;
- d) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso postrinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
- e) scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

Considerato che l'utilizzo delle economie generate dalla rinegoziazione in termini di interesse da corrispondere alla Cassa DD.PP. Spa possono essere destinate alla parte corrente del bilancio ai sensi del D.L. n. 78/2015, che, all'art. 7, c. 2, stabilisce che "per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione";

Si indicano, in sintesi, le posizioni dell'ente oggetto di rinegoziazione:

	prestito originario	01/01/2020	rinegoziazione	del prestito
1	4326431/01	€ 11.155,19	4,633%	31-dic-32
2	4333882/01	€ 46.956,00	4,633%	31-dic-32
3	4333884/01	€ 23.441,99	4,633%	31-dic-32
4	4371195/01	€ 28.474,51	4,633%	31-dic-32
5	4373718/01	€ 28.474,51	4,633%	31-dic-32
6	4373724/01	€ 47.916,16	4,633%	31-dic-32
7	4436784/01	€ 215.385,46	4,633%	31-dic-32
8	4441255/01	€ 131.898,13	4,633%	31-dic-32
9	4535603/00	€ 99.825,40	4,388%	31-dic-29
10	4546408/00	€ 195.554,40	4,574%	31-dic-30
11	4546549/00	€ 188.231,11	4,665%	31-dic-30
12	4547673/00	€ 119.834,66	4,574%	31-dic-30

Strumenti finanziari anche derivati

Ai sensi dell'art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali) e dell'art. 3 c. 8 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica) secondo cui gli enti locali "allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata"; risulta l'inesistenza di operazioni e contratti di finanza derivata, in quanto in data 25.10.2007 questa Amministrazione Comunale ha deliberato (Deliberazione G.C. n. 83 del 25.10.2007) di approvare la proposta di chiusura anticipata dell'unica operazione di CONVERTIBLE SWAP conclusa, in data 05.09.2002 per un nozionale di € 1.116.772,50 e con fisiologica scadenza al 31.12.2015, ed il cui contratto ha avuto risoluzione anticipata perfezionata in data 14.11.2007.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2020-2022;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Si propone il termine del 30/09/2020, per la verifica delle entrate eventuali e indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali potrebbero essere: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato,

avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Grazia BENASSI